

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TOGNI, SANTALCO, FOLLIERI, ALESSANDRINI e AGRIMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1973

Istituzione di un ruolo dei concessionari di vendita della produzione automobilistica presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato

ONOREVOLI SENATORI. — Un importante massa di imprenditori ed operatori economici, uniti dalla omogeneità dell'attività da loro svolta, chiedono il riconoscimento giuridico della loro categoria con la costituzione di un ruolo speciale presso le Camere di commercio. Si tratta di oltre 2.500 aziende, con più di 150.000 posti di lavoro diretti; sono i concessionari della produzione automobilistica.

La loro polivalente attività, che presenta aspetti di utilità pubblica, per essere maggiormente produttiva e per permettere ulteriori investimenti, deve — in un'economia settoriale — trovare il suo logico riconoscimento, in analogia a quanto già stabilito per altre categorie ed in coerenza alla legge istitutiva del registro dei commercianti.

Il disegno di legge che ci onoriamo proporre al Parlamento è ispirato agli stessi criteri ispiratori della legge che ha istituito l'albo dei rappresentanti di commercio; esso intende fronteggiare l'obiettiva necessità che discende dalla particolarità dell'attività svolta dai concessionari della produzione automobilistica. Invero tale attività ha evidenti caratteri di specialità che la distin-

guono da quella di altre categorie, che pure svolgono compiti di distribuzione della produzione e di collegamento fra produttori ed acquirenti.

I suddetti caratteri di specialità si evidenziano nelle seguenti peculiarità dell'attività dei concessionari: *a)* la vendita al pubblico avviene al prezzo fissato dal concedente, prezzo che non può essere modificato; *b)* il concessionario è obbligato a fornire l'assistenza tecnica a mezzo di impianti esclusivamente adibiti a tale scopo; *c)* il concessionario è, inoltre, chiamato a svolgere le pratiche inerenti alla immissione in circolazione dei veicoli, senza le quali gli stessi non potrebbero essere materialmente impiegati.

I concessionari sono pertanto obbligati ad avere un'apposita organizzazione aziendale, con punti di vendita, officine, personale tecnico specializzato e personale amministrativo qualificato.

Le attività che i concessionari svolgono sono anche di pubblico interesse. Essi infatti garantiscono la funzionalità e la rispondenza dei veicoli venduti alle norme in vigore concorrendo in maniera concreta ad una maggiore sicurezza del traffico; le loro

prestazioni investono anche l'assistenza ai veicoli in transito, così garantendo un valido supporto allo sviluppo delle attività turistiche.

Appare chiaro, da quanto ora detto, come le particolari attività del concessionario ai venditori della produzione automobilistica lo distinguano nettamente da qualsiasi altro operatore nell'ambito della circolazione dei beni.

Inoltre l'esigenza di mantenere le attuali, elevate prestazioni della categoria impone di mantenere quest'ultima ad un alto livello di qualificazione, assicurando alla pubblica fede che i suoi componenti siano in condizioni di svolgere adeguatamente i delicati compiti loro assegnati.

Tale scopo può essere conseguito solo attraverso l'istituzione di un ruolo speciale, istituito presso ogni Camera di commercio, tenuto e controllato da un'apposita Commissione la quale verifichi se gli iscritti sono e permangono in possesso dei particolari requisiti, idonei a garantire la possibilità di conseguire i fini istituzionali di queste attività.

La Commissione, destinata a tenere il suddetto ruolo dovrà essere, necessariamente, composta da un componente qualificato della Camera di commercio, da un funzionario dell'Ispettorato provinciale per la motorizzazione civile e per i trasporti in concessione, da un funzionario del genio civile e da quattro esponenti (due effettivi e due supplenti) delle categorie interessate: essa dovrà essere, conseguentemente, nominata dal Prefetto il quale, al momento della nomina, potrà

controllare se i componenti della Commissione stessa sono in possesso dei prescritti requisiti d'idoneità.

Nel ruolo speciale potranno essere iscritte persone che abbiano la cittadinanza italiana, o quella di uno Stato membro della Comunità economica europea che non siano state colpite da provvedimenti inabilitanti (civili o penali) e che abbiano esercitato nel ramo un'attività imprenditoriale da almeno due anni (sì da fornire un minimo di garanzia circa la loro qualificazione alla gestione di un'attività imprenditoriale). A ciò si dovrà aggiungere l'indispensabile requisito della titolarità di un contratto di concessione.

Il meccanismo di iscrizione non si differenzia da quello cui la legge assoggetta la categoria degli agenti di commercio: è prevista una valutazione delle richieste in prima istanza innanzi ad una Commissione centrale, con possibilità di ricorso avverso i provvedimenti amministrativi di iscrizione, o di cancellazione, tale da assicurare la maggiore imparzialità fatta a tutela della fede pubblica.

I proponenti del disegno di legge, considerato: l'elevato numero degli imprenditori concessionari e dei loro dipendenti; la miglior salvaguardia del pubblico interesse; i benefici per il turismo, infine, la maggiore sicurezza del traffico che con l'approvazione di esso si perseguirebbero; riaffermano come ormai indispensabile una disciplina legislativa della materia e raccomandano l'allegato disegno di legge all'approvazione del Senato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Presso ciascuna Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato è istituito il ruolo dei concessionari di vendita della produzione automobilistica.

Al ruolo di cui al precedente comma devono essere iscritti coloro che svolgono od intendono svolgere l'attività di concessionario della produzione automobilistica.

Agli effetti della presente legge per concessionario di vendita si intende chiunque venga stabilmente incaricato da un'impresa produttrice di vendere i prodotti dell'impresa stessa con l'obbligo di praticare i prezzi da questa fissati, di fornire l'assistenza ai clienti, di svolgere le pratiche necessarie per la effettiva utilizzazione dei veicoli venduti.

Art. 2.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato è istituita una Commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo, ed alla tenuta del medesimo.

La Commissione è nominata con decreto prefettizio; dura in carica quattro anni: i componenti possono essere confermati nell'incarico per una sola volta.

La Commissione è composta:

a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o da un suo delegato che la presiede;

b) da un funzionario dell'Ispettorato provinciale per la motorizzazione civile ed i trasporti in concessione;

c) da un funzionario del genio civile;

d) da due membri effettivi e da due supplenti eletti dalle organizzazioni di categoria dei concessionari, maggiormente rappresentative.

Alla segreteria della Commissione è adetto un funzionario in servizio presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Art. 3.

Può essere iscritto nel ruolo solo chi sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, o di uno Stato membro della Comunità economica europea;

b) se cittadino italiano, abbia il godimento dei diritti civili e politici;

c) non sia interdetto od inabilitato; fallito; condannato con sentenza definitiva per delitti contro la pubblica Amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, circonvenzione di incapace, e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) abbia esercitato attività imprenditoriale nel ramo da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e sia iscritto come tale nei ruoli delle imposte dirette da eguale tempo;

e) sia titolare di un contratto di concessione;

f) sia intestatario di un'autorizzazione amministrativa all'apertura di un esercizio di vendita.

L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni ed enti, pubblici o privati.

Art. 4.

Qualora l'attività di concessionario sia esercitata da una società, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c), devono essere posseduti dal legale o dai legali rappresentanti della società stessa.

Le società sono tenute a comunicare alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato competente la variazione dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del ruolo.

Art. 5.

Il ruolo è soggetto a revisione d'ufficio ogni cinque anni.

Art. 6.

Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono presentare domanda alla Commissione di cui al precedente articolo 2 istituita presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della provincia in cui intendono svolgere la loro attività.

In caso di attività svolta in più province dallo stesso soggetto, questi dovrà presentare domanda alla Commissione presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della provincia in cui ha la sede legale, e comunicazione alla Commissione presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato delle altre province in cui esercita la propria attività.

Art. 7.

La Commissione provinciale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda delibera l'iscrizione, o il diniego d'iscrizione.

Tale deliberazione, motivata, deve essere notificata all'interessato entro 15 giorni dalla sua adozione. Nel termine di 30 giorni dalla notifica l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale. Trascorso tale termine senza che sia stato presentato ricorso, il provvedimento di iscrizione o di diniego diviene definitivo.

Art. 8.

In caso di trasferimento in altra provincia da parte dell'iscritto questi dovrà chiedere, entro 90 giorni dal trasferimento nella nuova sede, l'iscrizione nel ruolo della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato nella cui provincia intende esercitare la propria attività, e dare comunicazione di tale richiesta alla Commissione

presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della provincia da cui proviene.

La Commissione competente provvederà a chiedere alla Commissione della provincia di provenienza la relativa documentazione.

In costanza di posizione giuridica soggettiva la Commissione concederà l'iscrizione e richiederà la cancellazione dell'istante dal ruolo di provenienza.

Art. 9.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una Commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali.

La Commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni.

Essa è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
- b) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- c) un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;
- d) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- e) due rappresentanti effettivi e due supplenti eletti dalle organizzazioni di categoria dei concessionari, maggiormente rappresentative.

Alla segreteria della Commissione centrale è addetto personale in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 10.

Le decisioni della Commissione centrale devono essere prese entro 60 giorni dal deposito del ricorso e sono atti definitivi.

Art. 11.

La Commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione nei confronti del concessionario:

a) d'ufficio, o su ricorso di altro iscritto, quando viene a mancare uno dei requisiti stabiliti dall'articolo 3;

b) a richiesta dell'interessato.

Nel caso di cancellazione d'ufficio, o su ricorso di altro iscritto, la Commissione invita l'interessato a presentare le proprie deduzioni entro 15 giorni dalla richiesta; quindi, udite le osservazioni dell'interessato, adotta provvedimento motivato e lo notifica entro 15 giorni all'interessato stesso.

Questi, nei trenta giorni successivi alla notifica, può ricorrere alla Commissione centrale di cui all'articolo 9.

Trascorso tale termine senza che sia stato presentato ricorso il provvedimento di cancellazione sarà considerato definitivo.

Il ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento, ma la Commissione centrale, può, per gravi motivi, concedere tale sospensione.

Nel caso di cancellazione a richiesta dell'interessato, il provvedimento di cancellazione potrà essere revocato ove l'interessato lo richieda successivamente.

Art. 12.

L'esercizio dell'attività di concessionario senza l'iscrizione al ruolo di cui alla presente legge, importa d'ufficio le seguenti sanzioni:

a) la revoca dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio di vendita per il periodo di due anni;

b) la cancellazione d'ufficio dal registro degli esercenti il commercio per il periodo di due anni;

c) la nullità del contratto di concessione eventualmente stipulato;

d) l'ammenda da lire 2 milioni a lire 5 milioni.

Art. 13.

Nella prima applicazione della presente legge vengono iscritti di diritto nel ruolo di cui all'articolo 1 tutti coloro che sono intestatari di un contratto di concessione regolarmente registrato e che esercitano di fatto tale attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge, purchè siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3.

Art. 14.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro di grazia e giustizia emanerà il regolamento di esecuzione della presente legge entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.